

ROMA,

- 15 aprile 2021
- Politica energetica

L'INTERVENTO

## La solidarietà energetica nel diritto europeo: principio simbolico o giuridico?

**Nuova luce sulla questione in una sentenza del Tribunale Ue che ha accolto il ricorso della Polonia contro Germania e Commissione sulle esenzioni concesse al gasdotto Opal**

di Davide Gavazzeni\* e Wendy Giunti\*



La solidarietà compare nel diritto dell'Unione europea come valore (articolo 2 TUE) e come obiettivo (articolo 3 TUE) per ispirare le decisioni politiche ed economiche. Da tali disposizioni non è tuttavia possibile trarre una definizione onnicomprensiva di solidarietà, in quanto trattasi di nozioni a connotazione puramente politica, inidonee a fungere quale parametro di legittimità delle politiche operate all'interno degli Stati membri.

Più in dettaglio, in tema di energia, l'**art. 194 TFUE**, introdotto dal Trattato di Lisbona, si pone come base giuridica per l'adozione a livello sovranazionale di atti normativi, in uno spirito di

solidarietà tra gli Stati membri e con il dichiarato intento di garantire il funzionamento del mercato interno, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'unione, il risparmio energetico, la promozione delle energie rinnovabili e l'interconnessione delle reti.

La disposizione in analisi, dunque, ha attribuito per la prima volta alle istituzioni comunitarie una competenza normativa in materia energetica; competenza di tipo concorrente, così come specificato all'art. 4, 2° comma lettera i, del Trattato di Lisbona.

L'art. 194 pone tuttavia un limite, specificando che gli atti adottati a livello sovranazionale non possano *“incidere sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra le varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico”*.

Il riconoscimento della competenza normativa dell'Unione in materia di energia è quindi “contingentato”, in quanto l'adozione di un atto normativo a livello comunitario dovrà rispettare non solo il principio di sussidiarietà previsto dall'art. 5 TUE, ma anche le scelte di politica interna degli Stati membri.

In tale contesto, lo **“spirito di solidarietà”**, richiamato dall'art. 194, funge da punto di incontro tra le scelte discrezionali operate in materia dagli Stati membri e gli obiettivi comuni dell'Unione europea. Il richiamo alla solidarietà assume quindi una certa importanza, sia perché viene considerato uno dei principi generali del quadro giuridico della Ue, in un'ottica di reciproci vantaggi e sacrifici, sia perché tale principio si inserisce in un settore, come quello energetico, caratterizzato da un'accentuata discrezionalità nazionale.

La previsione di solidarietà contenuta nell'art. 194 veniva tuttavia concepita come obbligo di assistenza reciproca tra Stati, applicabile solo nei casi in cui uno di questi si fosse trovato in una situazione critica o di emergenza e quindi ricondotta al solo ambito applicativo delle clausole di cui agli articoli 122 e 222 TFUE, che disciplinano le situazioni di “crisi energetiche”.

Con la sentenza del 2019 *Commissione/Polonia*, il Tribunale Ue ha invece utilizzato per la prima volta il concetto di solidarietà energetica come parametro di legittimità, fornendone una nozione ad ampio spettro.

La vicenda in esame trae le proprie origini dal ricorso presentato dalla Polonia, ai fini dell'annullamento della decisione dell'Autorità di regolazione dell'energia tedesca (e avallata dalla Commissione europea) che aveva modificato le condizioni di esenzione della capacità di trasmissione del gasdotto Opal dall'applicazione della normativa comunitaria in tema di accesso ai terzi e regolamentazione tariffaria.

Tale deroga aveva consentito alla società russa Gazprom di utilizzare l'intera capacità del gasdotto, anziché il 50% come precedentemente imposto, così riducendo il trasporto di gas attraverso i gasdotti Yamal e Bratierstwo e causando, secondo la ricorrente, un indebolimento della sicurezza energetica della Polonia.

Quest'ultima aveva quindi contestato la decisione della Commissione europea di confermare le condizioni di deroga modificate dall'Autorità tedesca, sostenendo che, proprio ai sensi dell'articolo 194 TFUE, erano da considerarsi contrarie al principio di *solidarietà energetica* le misure delle istituzioni dell'Unione che compromettevano la sicurezza energetica di talune regioni o di taluni Stati membri, compresa la loro sicurezza di approvvigionamento di gas.

La Commissione riteneva invece che l'idea di "solidarietà energetica" fosse un concetto meramente politico, indirizzato al legislatore e riguardante solamente situazioni di crisi dell'approvvigionamento o del funzionamento del mercato interno del gas.

Con la sentenza in questione, l'organo giurisdizionale dell'Unione europea ha accolto il ricorso della Polonia, annullando la decisione della Commissione ed evidenziando come la solidarietà energetica non possa limitarsi a un obbligo di assistenza reciproca in situazioni emergenziali o critiche. ***“Al contrario, il principio di solidarietà comporta altresì un obbligo generale, da parte dell’Unione e degli Stati membri, nell’ambito dell’esercizio delle loro rispettive competenze, di tener conto degli interessi degli altri operatori”***. Tale connotazione, comporta implicazioni di non poco conto.

In particolare, il principio di solidarietà dovrà essere utilizzato sia come parametro di legittimità degli atti, sia come parametro di interpretazione nell'applicazione degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea, sia come importante strumento di bilanciamento di interessi, inteso come obbligo di *“tener conto, nel contesto dell’attuazione di tale politica, degli interessi sia dell’Unione che dei diversi Stati membri e di bilanciare tali interessi in caso di conflitto”*.

**La decisione del Tribunale ha perciò rappresentato il superamento della dimensione emergenziale delle azioni intraprese sulla base della nozione di solidarietà interstatale, elevando quest'ultima a principio giuridico.**

La sentenza del 2019 è stata impugnata innanzi la Corte di Giustizia Ue e siamo in attesa di una pronuncia definitiva in merito. Tuttavia, è stato di recente pubblicato il parere dell'Avvocato Generale Campos Sánchez-Bordona, il quale, ritenendo legittima la decisione del Tribunale, ha sottolineato come il principio di solidarietà energetica non abbia solo valore "politico" come sostenuto dalla Germania ricorrente in appello, ma giuridico, nel senso che *“comprende diritti e obblighi tanto per l’Unione quanto per gli Stati membri”*.

Su tale scorta, il principio di cui all'articolo 194 TFUE produrrebbe anche effetti giuridici e non meramente politici, utili per interpretare le norme adottate nell'esercizio delle competenze dell'Unione in materia di energia, per colmare le lacune di dette norme e per effettuare il controllo giurisdizionale di queste ultime o delle decisioni degli organi Ue in tale ambito.

***\*La Scala Società tra Avvocati***